



2018/0172(COD)

26.9.2018

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))

Relatore per parere: Barbara Kappel

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

L'iniziativa sui prodotti di plastica monouso, parte integrante della più ampia agenda dell'UE sull'economia circolare, affronterà la questione degli incentivi economici volti a ridurre i rifiuti marini. In particolare, si occuperà delle esternalità negative generate dai prodotti di plastica monouso. Per esternalità si intendono gli effetti non compensati di decisioni economiche che ricadono su terzi. Tali elementi non sono contemplati nel processo decisionale del soggetto causante. Da un punto di vista economico costituiscono una forma di fallimento del mercato e possono rendere necessario un intervento statale.

La prevenzione e la riduzione dei rifiuti marini derivanti da prodotti di plastica monouso e dagli attrezzi da pesca contenenti plastica completano le misure specifiche sulle microplastiche previste dalla strategia dell'UE sulla plastica. Dopo i sacchetti di plastica nel 2015, sono stati individuati 10 prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca (cosiddette macroplastiche) cui è imputabile il 70 % dei rifiuti marini in Europa. È importante che l'UE e gli Stati membri rispondano in modo adeguato per affrontare gli aspetti ambientali dei rifiuti marini riducendo la quantità di plastica negli oceani e sulle spiagge, concentrandosi maggiormente nel contempo sul più ampio contesto della transizione verso un'economia circolare per quanto riguarda la plastica.

I rifiuti marini sono un problema globale che va ben oltre i confini dell'UE e solo un accordo globale sarà in grado di affrontare appieno la sfida per il nostro pianeta. Come dimostrano gli studi, l'80 % dei rifiuti marini proviene da 20 paesi soltanto, nessuno dei quali è uno Stato membro dell'Unione europea. La relatrice chiede pertanto un approccio globale per combattere l'inquinamento da plastica e sollecita l'adozione urgente delle misure necessarie a livello di G7 e G20 nonché l'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Il settore finanziario dovrebbe aiutare le imprese a investire maggiormente in soluzioni sostenibili prima che i governi siano costretti a ricorrere a provvedimenti politici. La relatrice considera preferibile adottare un approccio basato su norme sempre più rigorose che, di conseguenza, escludano dal mercato determinati prodotti inquinanti, promuovendo tuttavia al tempo stesso la R&S e l'innovazione relativamente a prodotti riciclabili in modo economicamente vantaggioso, biodegradabili o innocui. Queste nuove norme dovrebbero essere attuate in tempi ragionevoli per garantire che le PMI possano adattare il loro modello commerciale, poiché la stragrande maggioranza delle 50 000 imprese che rappresentano il settore dei trasformatori di materie plastiche nell'UE è costituita da PMI.

La Commissione nella sua analisi stima che le sue proposte di opzioni – che comprendono il divieto di alcuni prodotti plastici monouso e obiettivi di riduzione, la responsabilità estesa del produttore, misure di progettazione dei prodotti e incentivi per i pescatori affinché riportino a terra gli attrezzi – consentirebbero di risparmiare 2,6 milioni di tonnellate di CO₂ equivalenti e di evitare danni ambientali per un valore di 11 miliardi di EUR. I costi di messa in conformità per le imprese ammontano a 2 miliardi di EUR e quelli per la gestione dei rifiuti a 510 milioni di EUR. I consumatori risparmierebbero circa 6,5 miliardi di EUR, mentre un rimborso dei depositi o un sistema equivalente costerebbe ai consumatori 1,4 miliardi di EUR in più. La Commissione stima che, nella migliore delle ipotesi, il costo aggiuntivo per l'industria della pesca ammonterà allo 0,16 % delle entrate. Tuttavia, la Commissione non fornisce dati su quanto costerà il pieno trasferimento al consumatore finale della

responsabilità estesa del produttore.

Affrontare il problema dei rifiuti marini può creare opportunità economiche. Le imprese possono stimolare la propria competitività attraverso l'innovazione e la R&S contribuendo a un'economia decarbonizzata ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Gli investimenti nella prevenzione dei rifiuti marini e in materiali, prodotti e modelli commerciali alternativi sostenibili possono contribuire a creare posti di lavoro e a rafforzare le competenze tecniche e scientifiche. L'iniziativa di ridurre i prodotti di plastica monouso è accolta con favore, ma è necessario un approccio equilibrato per garantire la proporzionalità.

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) La prosperità economica dell'Unione è inscindibile dalla sostenibilità ambientale a lungo termine. Una maggiore sostenibilità dei modelli economici degli Stati membri può comportare nuove opportunità di innovazione, di competitività e di creazione di posti di lavoro.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Le sfide legate al trattamento dei rifiuti di plastica possono essere trasformate in un'opportunità per l'industria europea per diventare un leader globale nella fornitura di soluzioni per la transizione verso un'economia circolare.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile³⁶. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione **collabora** con i partner **i diverse** sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione **in merito**.

³⁶ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è

Emendamento

(3) I rifiuti marini sono un fenomeno transfrontaliero riconosciuto come problema a livello mondiale. **La buona prevenzione e gestione dei rifiuti di plastica è ancora più efficace se passa attraverso la cooperazione internazionale e utilizza un approccio scientifico basato su dati concreti.** Ridurre i rifiuti marini è un passo fondamentale per conseguire l'obiettivo 14 di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile³⁶. L'Unione deve fare la sua parte nel trovare una soluzione al problema dei rifiuti marini in quanto ente normatore a livello internazionale. In proposito, l'Unione **dovrebbe attuare la sua cooperazione, in particolare** con i **principali paesi inquinanti, e assieme ai partner nell'ambito di** sedi internazionali quali il G20, il G7 e le Nazioni Unite per promuovere un'azione concertata. La presente proposta fa parte degli sforzi profusi dall'Unione **per ridurre i rifiuti nell'ottica di una economia sostenibile e circolare.**

³⁶ Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

(7) Per concentrare gli sforzi laddove è

più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare *solo* i prodotti di plastica monouso più diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione.

più necessario, la presente direttiva dovrebbe considerare i prodotti di plastica monouso più *comunemente* diffusi, stimati a circa l'86 % dei prodotti di plastica monouso rinvenuti sulle spiagge dell'Unione, *e anche gli attrezzi da pesca. La transizione verso un'economia circolare renderà necessaria una riduzione dell'uso complessivo della plastica monouso.*

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni di cui alla direttiva 94/62/CE per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso considerati articoli di imballaggio quali definiti all'articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE.

Motivazione

È necessario un chiarimento in merito all'imballaggio in plastica monouso disciplinato dalla direttiva 94/62/CE.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero

(8) I prodotti di plastica monouso possono essere fabbricati a partire da un'ampia gamma di materie plastiche. La plastica è di solito definita un polimero cui possono essere stati aggiunti additivi. Questa definizione comprenderebbe tuttavia taluni polimeri naturali. I polimeri naturali non modificati non dovrebbero

essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

essere inclusi poiché sono presenti naturalmente nell'ambiente. Pertanto, la definizione di polimero di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴³ dovrebbe essere adeguata e dovrebbe essere introdotta una definizione distinta ai fini della presente direttiva. La plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche non è presente in natura e dovrebbe quindi rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva. La definizione adattata di plastica dovrebbe quindi coprire gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile (a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa e/o destinati a biodegradarsi nel tempo). Determinati materiali polimerici non sono in grado di funzionare come principale componente strutturale di materiali e prodotti finiti, quali rivestimenti, *fodere o strati*, vernici, inchiostri e adesivi polimerici. Tali materiali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva né pertanto rientrare nella definizione.

⁴³ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 19).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde ***invertire la tendenza e*** promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione⁴⁴.

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31

Emendamento

(11) Per determinati prodotti di plastica monouso non sono immediatamente disponibili alternative adeguate e più sostenibili e il consumo della maggior parte di essi è destinato ad aumentare. Onde promuovere gli sforzi verso soluzioni più sostenibili, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad adottare le misure necessarie a conseguire una significativa riduzione del consumo di tali prodotti, ***come si sta facendo per i sacchetti di plastica con la direttiva 94/62/CE, e fatto salvo l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE,*** senza compromettere l'igiene alimentare né la sicurezza alimentare, le buone prassi igieniche, le buone prassi di fabbricazione, l'informazione dei consumatori, gli obblighi di tracciabilità sanciti nella legislazione alimentare dell'Unione. ***Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l'uso di prodotti riutilizzabili, adatti ad un'economia circolare, senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno e senza distorcere la concorrenza tra i produttori dell'UE e quelli di paesi terzi. Tutte le misure intese a ridurre in modo significativo il consumo dei prodotti in plastica monouso devono essere proporzionate rispetto agli obiettivi della presente direttiva. Tali misure devono tener conto dell'impatto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.***

^{43 bis} ***Direttiva 94/62/CE, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, GU L 365 del 31.12.1994, pagg. 10-23.***

⁴⁴ Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare (GU L 31

dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

dell'1.2.2002, pag. 1), regolamento (CE) n. 852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1), regolamento (CE) n. 1935/2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e altre normative pertinenti in materia di sicurezza alimentare, di igiene e di etichettatura (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4).

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Conformemente alla direttiva 94/62/CE, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione tutti i progetti delle misure relative agli imballaggi che intendono adottare affinché essa possa verificare se tali misure possono creare ostacoli al funzionamento del mercato interno.

Motivazione

È importante garantire coerenza tra la direttiva 94/62/CE, in particolare l'articolo 16 (notificazione) e l'articolo 18 (libertà di immissione sul mercato), e la presente direttiva per quanto riguarda gli imballaggi di plastica monouso, al fine di salvaguardare il mercato interno degli imballaggi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i

(14) Determinati prodotti di plastica monouso sono dispersi nell'ambiente a causa di un improprio smaltimento nelle reti fognarie o altro tipo di scarico improprio nell'ambiente. Pertanto, i

prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione.

prodotti di plastica monouso che sono spesso gettati nelle reti fognarie o altrimenti impropriamente smaltiti dovrebbero essere soggetti a requisiti di marcatura. La marcatura dovrebbe informare i consumatori in merito alle corrette modalità di smaltimento dei rifiuti e/o alle modalità di smaltimento dei rifiuti da evitare e/o all'incidenza negativa che lo smaltimento improprio dei rifiuti esercita sull'ambiente. Alla Commissione dovrebbe essere conferita la facoltà di stabilire un formato di marcatura armonizzato, **ad esempio un logo**, nel caso sottoponendo previamente la marcatura proposta alla percezione di gruppi rappresentativi di consumatori, per testarne l'efficacia e la comprensione. ***In tale processo la Commissione dovrebbe tenere conto degli accordi settoriali volontari in vigore che sono stati adottati a tal fine. Inoltre, gli Stati membri possono fissare norme su multe e sanzioni dissuasive applicabili a coloro che scaricano rifiuti nell'ambiente.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i costi di gestione e ***di rimozione dei rifiuti***, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

Emendamento

(15) Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso per i quali non sono facilmente disponibili alternative adeguate e più sostenibili, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano regimi di responsabilità estesa del produttore al fine di coprire i ***necessari*** costi di gestione ***dei rifiuti, in conformità degli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE e dell'articolo 7 della direttiva 94/62/CE***, nonché i costi delle misure di sensibilizzazione per prevenire e ridurre tali rifiuti.

Motivazione

La lotta alla dispersione di rifiuti dovrebbe essere condotta dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. Il problema della dispersione dei rifiuti non si risolve istituendo pagamenti dei produttori a copertura dei costi di rimozione dei rifiuti, bensì modificando il comportamento dei consumatori, obiettivo che si raggiunge educandoli e rafforzando le normative vigenti. Prevenire la dispersione dei rifiuti è molto più efficace.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) È assicurata un'applicazione uniforme delle misure in materia di responsabilità estesa del produttore, in modo da evitare distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) Gli incentivi economici possono influenzare le scelte dei consumatori, incoraggiare o scoraggiare determinate abitudini di consumo e, quindi, possono essere utilizzati come efficace strumento a monte per la riduzione dell'impatto di determinate materie plastiche sull'ambiente.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca

(16) L'alta percentuale di plastica presente negli attrezzi da pesca

abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge⁴⁶ non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, **dovrebbe essere integrato da ulteriori incentivi finanziari destinati ai pescatori** per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi **onde evitare di pagare potenziali aumenti dei contributi indiretti sui rifiuti**. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per **facilitarne la raccolta differenziata e finanziare una corretta gestione di tali rifiuti**, in particolare il riciclaggio.

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da

abbandonati, perduti o rigettati in mare come rifiuti indica che gli attuali requisiti di legge⁴⁶ non forniscono incentivi sufficienti a riportare a terra tali attrezzi da pesca per destinarli alla raccolta e al trattamento. Il sistema di tariffe indirette previsto dal diritto dell'Unione negli impianti portuali di raccolta per i rifiuti delle navi elimina l'incentivo per le navi di scaricare i rifiuti in mare e assicura un diritto di conferimento. Tale sistema, tuttavia, **non è sufficientemente efficace** per indurli a riportare a terra gli attrezzi da pesca dismessi. Poiché i componenti in plastica degli attrezzi da pesca hanno un alto potenziale di riciclaggio, è opportuno che gli Stati membri, in linea con il principio "chi inquina paga", introducano la responsabilità estesa del produttore agli attrezzi da pesca contenenti plastica per finanziare una corretta gestione di tali rifiuti, in particolare il riciclaggio. **Inoltre, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare per creare meccanismi di riduzione degli attrezzi da pesca dismessi e facilitare la raccolta differenziata degli attrezzi da pesca dismessi.**

⁴⁶ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, direttiva 2000/59/CE e direttiva 2008/98/CE.

Emendamento

(18) Per prevenire la dispersione dei rifiuti nell'ambiente e altre forme di smaltimento improprio dei rifiuti di plastica che finiscono in mare, i consumatori devono essere correttamente informati delle migliori modalità di smaltimento dei rifiuti e/o di quelle da

evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione intese a trasferire queste informazioni al consumatore. ***Le informazioni non dovrebbero contenere dati promozionali che favoriscano l'uso dei prodotti di plastica monouso.*** Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base alla natura o *all'uso* del prodotto. ***Nell'ambito dell'obbligo di responsabilità estesa del produttore, chi fabbrica prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe coprire i costi delle misure di sensibilizzazione.***

evitare, delle migliori prassi in materia e dell'impatto ambientale delle cattive prassi nonché della percentuale di plastica presente in determinati prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero quindi essere tenuti ad adottare misure di sensibilizzazione, ***ivi comprese campagne di educazione nelle scuole,*** intese a trasferire queste informazioni al consumatore ***per incentivarlo a modificare il proprio comportamento e a partecipare più attivamente alla prevenzione dei rifiuti.*** Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di scegliere le misure più adatte in base ***alle condizioni regionali o*** alla natura o *all'uso* del prodotto. ***Occorre vigilare adeguatamente affinché non si verifichino distorsioni della concorrenza tra i fabbricanti europei di prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica e i concorrenti di paesi terzi che sono autorizzati a vendere i loro prodotti nel mercato unico. Nell'ambito delle loro responsabilità, i produttori di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica dovrebbe partecipare alle misure di sensibilizzazione. I produttori non sono tenuti a coprire i costi di queste campagne di sensibilizzazione. La lotta alla dispersione dei rifiuti dovrebbe essere condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 22

Testo della Commissione

(22) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁸, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della

Emendamento

(22) A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁴⁸, la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione della

presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO₂), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari.

⁴⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

presente direttiva. La valutazione dovrebbe basarsi sull'esperienza acquisita e sui dati raccolti nel corso dell'attuazione della presente direttiva nonché sui dati raccolti ai sensi della direttiva 2008/56/CE o della direttiva 2008/98/CE. La valutazione dovrebbe fornire la base per vagliare l'opportunità di ulteriori misure e per esaminare se, in vista del monitoraggio dei rifiuti marini nell'Unione, sia necessaria una revisione dell'allegato contenente l'elenco dei prodotti di plastica monouso. La valutazione dovrebbe inoltre esaminare se, alla luce del progresso scientifico e tecnico intercorso nel frattempo, compreso lo sviluppo di materiali biodegradabili e di criteri o di una norma di biodegradabilità della plastica nell'ambiente marino, come previsto nella strategia europea per la plastica, sia possibile istituire una norma per la biodegradazione di determinati prodotti di plastica monouso nell'ambiente marino. Tale norma dovrebbe includere un criterio che accerti se, in seguito alla decomposizione fisica e biologica nell'ambiente marino, la plastica si decomponga completamente in anidride carbonica (CO₂), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve da non danneggiare la vita marina e non accumularsi nell'ambiente. In tal caso, i prodotti di plastica monouso che soddisfano la suddetta norma potrebbero essere esentati dal divieto di immissione sul mercato. La strategia europea per la plastica prevede già azioni in questo settore, pur riconoscendo le difficoltà di determinare un quadro normativo per le materie plastiche con proprietà biodegradabili a causa della diversità di condizioni dei mari. ***La valutazione dovrebbe inoltre stimare l'incidenza economica sui settori resi più esposti dalla presente direttiva, ivi compresi i costi di conformità.***

⁴⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento

L'obiettivo della presente direttiva è prevenire e ridurre **in modo significativo** l'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché **rafforzare il ruolo guida dell'UE nel** promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali **non tossici** innovativi **e sostenibili**, contribuendo in tal modo al buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [*sei* anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie, **fatto salvo l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE**, per conseguire una riduzione significativa del consumo di prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato sul loro territorio entro il... [**quattro** anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva].

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono a che siano**

Emendamento

1. **Gli** Stati membri **istituiscono** regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato

istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato e immessi sul mercato dell'Unione.

e immessi sul mercato dell'Unione, **a condizione che non ne derivino distorsioni della concorrenza e che il trattamento dei prodotti importati e di quelli fabbricati internamente abbia gli stessi effetti sui prezzi di mercato. È altresì garantita la conformità alle disposizioni della direttiva 2008/98/CE sulla responsabilità estesa del produttore.**

Emendamento 19

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Emendamento

Per quanto riguarda i regimi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell'allegato coprano i **necessari** costi della raccolta dei rifiuti costituiti da tali prodotti di plastica monouso e del successivo trasporto e trattamento, **come previsto dagli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE**, inclusi i costi di rimozione dei rifiuti e i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all'articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti.

Motivazione

La lotta alla dispersione dei rifiuti dovrebbe essere condotta congiuntamente dalle autorità competenti, dai produttori e dai consumatori. Il problema della dispersione dei rifiuti non si risolve istituendo pagamenti dei produttori a copertura dei costi di rimozione dei rifiuti, bensì modificando il comportamento dei consumatori, obiettivo che si raggiunge educandoli e rafforzando le normative vigenti. Prevenire la dispersione dei rifiuti è molto più efficace.

Emendamento 20

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. *La Commissione pubblica orientamenti sull'attuazione di tutte le misure, compresa la ripartizione dei costi, che riguardano la responsabilità estesa del produttore, in conformità al presente articolo.*

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *L'autorità competente provvede affinché i costi a carico dei produttori relativi alla responsabilità estesa del produttore siano proporzionati e comunicati ai soggetti interessati su base regolare e in modo accessibile e trasparente.*

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore.

(b) stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore, o

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) *istituire sistemi di raccolta dei rifiuti efficaci e di provata efficacia per raggiungere tali obiettivi.*

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri possono, tra l'altro, introdurre, se del caso, misure di sensibilizzazione. Queste misure di sensibilizzazione potrebbero avere luogo, ad esempio, nelle scuole o nelle imprese.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 11 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Coordinamento delle misure

Coordinamento delle misure *tra gli Stati membri*

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11 bis

Coordinamento delle misure a livello internazionale

La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, si adopera per coordinare le misure atte a ridurre l'incidenza ambientale di determinati prodotti di plastica e a sostenere la transizione verso modelli economici sostenibili a livello internazionale.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [sei] anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento

1. La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro... [cinque] anni dopo il termine ultimo per il recepimento della presente direttiva]. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all'articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2.

Emendamento 28

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) vi è un impatto economico sui settori maggiormente interessati dalla presente direttiva e se l'impatto economico e i costi di conformità corrispondono alle proiezioni contenute nella valutazione d'impatto della Commissione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c ter) l'attuazione della presente direttiva ha avuto conseguenze negative di qualunque tipo sulla competitività dei settori maggiormente interessati dalla presente proposta rispetto agli operatori stabiliti al fuori dall'Unione.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 2

Testo della Commissione

- Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale

Emendamento

- Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l'igiene personale o per uso domestico e industriale ***nonché carta igienica pre-inumidita.***

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Allegato I – parte D – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- ***Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco.***

Motivazione

I mozziconi di sigarette rappresentano la seconda tipologia di rifiuti più frequentemente trovati sulle spiagge e un singolo mozzicone inquina almeno 500 litri d'acqua. È pertanto estremamente importante che i consumatori siano consapevoli delle conseguenze quando gettano le sigarette per strada.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	
Riferimenti	COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD)	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ENVI 11.6.2018	
Parere espresso da Annuncio in Aula	ECON 5.7.2018	
Relatore per parere Nomina	Barbara Kappel 20.6.2018	
Esame in commissione	3.9.2018	24.9.2018
Approvazione	24.9.2018	
Esito della votazione finale	+: 25 -: 19 0: 1	
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Pervenche Berès, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Barbara Kappel, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtegasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Steven Woolfe, Marco Zanni, Esther de Lange	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Doru-Claudian Frunzuliță, Ramón Jáuregui Atondo, Rina Ronja Kari, Jeppe Kofod, Marcus Pretzell, Romana Tomc, Lieve Wierinck, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld	
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jo Leinen, Julia Pitera, Virginie Rozière, Sabine Verheyen	

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

25	+
ALDE	Sophia in 't Veld, Lieve Wierinck
ECR	Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Roberts Zile
EFDD	Bernard Monot, Marco Valli
ENF	Barbara Kappel, Marcus Pretzell, Marco Zanni
NI	Steven Woolfe
PPE	Markus Ferber, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Julia Pitera, Anne Sander, Romana Tomc, Tom Vandenkendelaere, Sabine Verheyen

19	-
ECR	Pirkko Ruohonen-Lerner
GUE/NGL	Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas
S&D	Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Doru-Claudian Frunzulică, Roberto Gualtieri, Ramón Jáuregui Atondo, Jeppe Kofod, Jo Leinen, Olle Ludvigsson, Virginie Rozière, Pedro Silva Pereira
VERTS/ALE	Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

1	0
VERTS/ALE	Ernest Urtasun

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti